

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1983
«Disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761» (1).
(G.U. 2 aprile 1983, n. 91, suppl. ord.)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

visto l'art. 47 della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

visto il decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

visto in particolare l'art. 20 di detto decreto secondo cui con decreto del ministro della sanità devono essere stabiliti le procedure e le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei candidati;

considerato che con lo stesso decreto devono essere stabilite le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi dei sanitari idonei, compresi quelli del personale sanitario assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ritenuto che occorre procedere agli adempimenti previsti dalla citata disposizione di legge;

sentito il consiglio superiore di sanità;

Decreta:

È approvato l'unito provvedimento di cui alle premesse composto di n. 32 articoli.

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Titolo I
ESAMI DI IDONEITÀ

Capo I
Norme generali per lo svolgimento degli esami di idoneità

Art. 1. — Bando. — L'idoneità a dirigente sanitario, a sovrintendente sanitario, a direttore sanitario, a primario ospedaliero, a veterinario dirigente, a farmacista dirigente si consegue, a seguito di esame da espletarsi in sede nazionale, bandito dal ministro della sanità entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Il bando deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per tutti i profili professionali e per tutte le discipline per le quali l'idoneità è prescritta e deve contenere i programmi di esame relativi alle singole discipline.

Il bando deve, altresì, indicare precise modalità per la presentazione delle domande di ammissione.

A ciascun candidato deve essere comunicata, almeno 20 giorni prima della data delle prove, l'ammissione all'esame o l'esclusione motivata dallo stesso.

Il ministro per la sanità nomina le commissioni esaminatrici, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ad ogni commissione non possono essere attribuiti di norma più di 200 candidati.

Art. 2. — Prove di esame. — L'esame di idoneità per i profili professionali del ruolo sanitario per i quali è previsto consiste nelle seguenti prove scritte:

1) soluzione di un quesito formulato, su argomenti relativi al programma della disciplina oggetto di esame, in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate;

2) relazione scritta su di un problema tratto da argomenti del programma della disciplina oggetto di esame che consenta di valutare le capacità decisionali e organizzative del candidato;

3) svolgimento di due temi tratti ciascuno da un argomento del programma della disciplina oggetto di esame.

Art. 3. — Modalità di svolgimento delle prove di esame. — Nel giorno stabilito per l'esame la commissione deve procedere in via preliminare:

1) all'estrazione di due argomenti tratti dal programma di esame e alla formulazione di due quesiti, con un minimo di domande ciascuno, per l'espletamento della prova di cui al punto 1 dell'art. 2;

2) all'estrazione di due argomenti tratti dal programma di esame e alla formulazione di due problemi per l'espletamento della prova di cui al punto 2 dell'art. 2;

3) all'estrazione di quattro argomenti tratti dal programma d'esame e alla formulazione di quattro temi per l'espletamento della prova di cui al punto 3 dell'art. 2.

La commissione provvede, alla presenza dei candidati, ad imbussolare i numeri corrispondenti alle singole prove di esame in appositi distinti contenitori.

Uno dei candidati estrae quindi quattro numeri ai quali corrispondono le tre prove che devono formare oggetto dell'esame; uno per ciascuna delle prove di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 2 e due per la prova di cui al punto 3) del medesimo art. 2.

La commissione dà quindi lettura del quesito e del problema che costituiscono le prove di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2.

Per lo svolgimento delle prove sopraccitate i candidati hanno a disposizione due ore al termine delle quali le prove si considerano concluse con le procedure di cui al successivo art. 4.

La commissione provvede quindi a dare lettura dei temi che costituiscono la prova di cui al punto 3) dell'art. 2.

Per lo svolgimento di detta prova sono assegnate sei ore.

Le prove scritte devono essere compiute, sotto pena di nullità, esclusivamente su carta fornita dalla commissione esaminatrice, recante il timbro del ministero della sanità e la firma di uno dei commissari e del segretario.

A ciascun candidato sono consegnate, inoltre, due buste di cui una grande e una piccola contenente un foglietto bianco.

Durante lo svolgimento delle prove è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, o di mettersi in comunicazione con altri soggetti, salvo che con i membri della commissione esaminatrice per motivi attinenti alle modalità di svolgimento dell'esame.

Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice, o per essa dei componenti presenti alla prova, adottata, motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Durante lo svolgimento delle prove sono tenuti a permanere nei locali degli esami almeno 2 membri della commissione e il

(1) Il decreto è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Sta in S.1.1) e del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. (Sta in questa stessa voce).

segretario; tale adempimento deve risultare dai verbali dell'esame.

Durante le prove e fino alla consegna degli elaborati, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.

La commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento degli esami può avvalersi del personale messo a disposizione dal ministero della sanità.

Art. 4. — *Adempimenti di candidati e della commissione.* — Il candidato svolte le prove, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette i fogli nella busta grande. Quindi, scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglietto piccolo che chiude nella busta piccola, previa identificazione da parte dei commissari presenti. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o ai membri in quel momento presenti, i quali vi appongono, attraverso il lembo di chiusura, la propria firma (2).

..... (3).
Al termine delle prove, tutte le buste vengono raccolte in uno o più plichi che, debitamente suggellati, sono firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario.

I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa, in seduta plenaria, al momento di procedere alla revisione delle prove. Il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto sugli elaborati e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni dei singoli elaborati.

Al termine della lettura di tutti gli elaborati e dell'attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

Si procede, in tal modo, al riconoscimento del nome dell'autore di ogni elaborato.

Al termine della correzione di tutti gli elaborati relativi alle prove di esame, si procede alla formulazione di un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati riportando i voti attribuiti a ciascuno di essi in ogni prova (2).

La commissione formula, infine, la graduatoria dei soli candidati idonei indicando per ciascuno di essi il punteggio complessivo delle quattro prove espresso in centesimi (2).

Art. 5. — *Valutazione delle prove di esame.* — Per la valutazione delle prove, la commissione dispone complessivamente di 100 punti di cui 25 per la prova di cui al punto 1), 25 per la prova di cui al punto 2) e 50 per la prova di cui al punto 3) del precedente art. 2.

In ciascuna prova il candidato deve, comunque, conseguire ai fini dell'idoneità un punteggio minimo corrispondente ai 6/10 dei punti previsti per la prova stessa.

Per la terza prova, la valutazione è complessiva e la commis-

sione dispone per ciascun tema di 25 punti. Il voto attribuito alla prova risulta dalla somma dei voti attribuiti a ciascun tema, in ognuno dei quali il candidato deve riportare un punteggio minimo corrispondente ai 6/10 dei punti a disposizione.

Non può essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia aggiunto il punteggio minimo di 70/100 risultante dalla somma dei voti attribuiti alle singole prove.

Art. 6. — *Verbali relativi alle prove di esame.* — Delle operazioni relative all'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice, il segretario deve redigere dettagliato processo verbale che viene sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

Ciascun commissario può far scrivere a verbale e deve controfirmare tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura d'esame, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla prova con la trasmissione dei verbali e dei relativi atti al competente ufficio del ministero della sanità.

Art. 7. — *Approvazione della graduatoria.* — Il Ministro della sanità, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, approva la graduatoria degli idonei.

Ai candidati idonei, previa richiesta, è rilasciato certificato di idoneità con la votazione conseguita.

L'esclusione dalla graduatoria, per difetto dei requisiti di ammissione prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del ministro della sanità.

Art. 8. — *Elenchi nazionali del personale di posizione funzionale apicale dei profili professionali: medici, farmacisti e veterinari.*

— Entro il mese di ottobre di ogni anno, con decreto del ministro per la sanità da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati del personale di posizione funzionale apicale dei profili professionali: medici, farmacisti e veterinari, che può far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità.

Detti elenchi sono distinti secondo i profili professionali di cui all'allegato 1 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (4), e comprendono tutti i nominativi dei medici, dei farmacisti e dei veterinari che prestino, in base all'ultimo ruolo nominativo regionale pubblicato, effettivo servizio di ruolo in posizione funzionale apicale nelle unità sanitarie locali.

Per il profilo professionale medici, detti elenchi sono compilati per le singole discipline che costituiscono oggetto di esame di idoneità e per il profilo professionale veterinari secondo l'area funzionale di appartenenza.

Sono compresi, altresì, in detti elenchi i sanitari che prestano effettivo servizio di ruolo alla data del 31 marzo negli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5), negli ospedali che hanno ottenuto l'equiparazione di cui all'art. 129 del decreto del presidente della Repub-

(2) Il comma è stato così modificato dal D.M. 2 marzo 1989.

(3) Il comma è stato abrogato dal D.M. 2 marzo 1989.

(4) Sta in questa stessa voce.

(5) Sta in S.1.1.

blica 27 marzo 1969, n. 130 (4), e negli istituti ed enti di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5), che abbiano ottenuto l'equiparazione stabilita dall'art. 26 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (4).

Per le discipline i cui nominativi nell'elenco non raggiungano il numero di venti, l'elenco deve essere integrato, fino a raggiungere il numero preindicato, con nominativi di sanitari della disciplina maggiormente affine, in base agli elenchi prefissati dal ministero della sanità, estratti a sorte annualmente con le modalità stabilite dal successivo art. 10.

Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali sono riportati il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e l'ente presso cui il sanitario presta servizio.

Avverso il decreto di cui al primo comma è ammessa opposizione da parte degli interessati, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, e su di essa provvede il ministro per la sanità entro quindici giorni dal ricevimento.

Incorre nella sospensione dall'elenco per un periodo di due anni, il sanitario che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni esaminatrici, non assolve all'incarico salvo che abbia addotto giustificati motivi.

Art. 9. — *Elenchi nazionali dei professori universitari commissari per gli esami di idoneità e per i concorsi del personale delle unità sanitarie locali.* — Entro il mese di ottobre di ogni anno, con decreto del ministro per la sanità di concerto con il ministro della pubblica istruzione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati dei professori universitari di ruolo, ordinari, straordinari e fuori ruolo delle facoltà di medicina e chirurgia, della facoltà di farmacia e della facoltà di medicina veterinaria che possono far parte delle commissioni esaminatrici per gli esami nazionali di idoneità.

Gli elenchi dei professori della facoltà di medicina e chirurgia sono distinti secondo le discipline per le quali è previsto l'esame di idoneità.

Gli elenchi dei professori della facoltà di farmacia comprendono i nominativi dei professori di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica farmaceutica applicata, di tecnica e legislazione farmaceutica, di farmacologia e farmacognosia.

Gli elenchi dei professori della facoltà di medicina veterinaria sono distinti per le due aree funzionali della «sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali» e «igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale» e comprendono per l'idoneità relativa alla prima area funzionale i professori universitari in:

- patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II;
- polizia sanitaria;
- igiene veterinaria;
- igiene zootecnica;
- patologia e profilassi delle malattie infettive;
- microbiologia dei prodotti zootecnici;
- malattie parassitarie degli animali domestici;
- parassitologia;
- profilassi delle malattie parassitarie degli animali domestici;
- parassitologia animale e difesa degli allevamenti;
- clinica medica veterinaria;
- patologia medica degli animali domestici;
- patologia speciale e clinica medica;
- difesa dagli inquinamenti;
- igiene zootecnica;

- patologia da alimentazione degli animali domestici;
- alimentazione e nutrizione animale;
- allevamento e patologia degli animali domestici;
- e per l'idoneità relativa alla seconda area funzionale i professori universitari in:
- anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II;
- ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale;
- patologia animale e ispezione delle carni;
- igiene e controllo dei prodotti della pesca;
- igiene degli alimenti;
- approvvigionamento annonario, mercati e industria degli alimenti di origine animali;
- tossicologia applicata alle produzioni animali;
- tecnologia delle carni e dei prodotti derivati;
- tecnica conserviera;
- microbiologia degli alimenti di origine animale.

Qualora il numero dei professori universitari citati nell'elenco di una determinata disciplina sia inferiore a venti, l'elenco deve essere integrato fino a raggiungere il numero preindicato, con nominativi di professori universitari di disciplina maggiormente affine, in base agli elenchi prefissati dal ministero della sanità, estratti a sorte annualmente con le modalità stabilite dal successivo art. 10.

Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto ad ognuno dei quali sono riportati con il cognome, il nome la data ed il luogo di nascita e l'università presso la quale ciascun professore presta servizio.

Avverso il decreto di cui al primo comma è ammessa opposizione da parte degli interessati, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede il ministro per la sanità di concerto con il ministro per la pubblica istruzione entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Incorre nella sospensione dall'elenco per un periodo di due anni il professore universitario che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni esaminatrici, non assolve all'incarico salvo che abbia addotto giustificativi motivi.

Art. 10. — *Modalità di sorteggio per la nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità.*

— Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità sono pubbliche e vengono effettuate presso il ministero della sanità a cura di una commissione presieduta dal direttore generale degli ospedali del ministero della sanità, o da un dirigente suo delegato, e composta dal presidente della federazione degli ordini dei medici o dal presidente della federazione degli ordini dei farmacisti o dal presidente della federazione degli ordini dei veterinari, o da un sanitario loro delegato, e da due funzionari del ministero della sanità di cui uno con funzioni di segretario.

Della data e dell'ora del sorteggio è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11. — *Elenco delle discipline oggetto di esame.* — L'idoneità nazionale si consegue per la posizione funzionale apicale dei profili professionali medici, farmacisti e veterinari.

L'idoneità per il profilo professionale medici si consegue in ciascuna delle discipline ricomprese nelle tre aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e sanità pubblica secondo il prospetto che segue:

A) AREA FUNZIONALE DI MEDICINA

Disciplina di esame:

- 1) anatomia e istologia patologica;
- 2) angiologia;
- 3) cardiologia;
- 4) dermosifilopatia;
- 5) diabetologia;
- 6) dietetica;
- 7) ematologia;
- 8) endocrinologia;
- 9) gastroenterologia;
- 10) geriatria;
- 11) immunoeematologia e servizio trasfusionale;
- 12) laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
- 13) malattie infettive;
- 14) medicina generale;
- 15) medicina legale e delle assicurazioni sociali;
- 16) medicina nucleare;
- 17) microbiologia;
- 18) nefrologia;
- 19) neurologia;
- 20) neuropsichiatria infantile;
- 21) neuroradiologia;
- 22) oncologia;
- 23) pediatria;
- 24) pneumologia;
- 25) psichiatria;
- 26) radiologia diagnostica;
- 27) radioterapia;
- 28) recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;
- 29) reumatologia;
- 30) virologia.

B) AREA FUNZIONALE DI CHIRURGIA

Disciplina di esame:

- 1) anestesia e rianimazione;
- 2) cardiocirurgia;
- 3) chirurgia generale;
- 4) chirurgia maxillo-facciale;
- 5) chirurgia pediatrica;
- 6) chirurgia plastica;
- 7) chirurgia toracica;
- 8) chirurgia vascolare;
- 9) neurochirurgia;
- 10) oculistica;
- 11) odontoiatria e stomatologia;
- 12) ortopedia e traumatologia;
- 13) ostetricia e ginecologia;
- 14) otorinolaringoiatria;
- 15) urologia;
- 16) urologia pediatrica.

C) AREA FUNZIONALE DI PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

Disciplina di esame:

- 1) igiene epidemiologia e sanità pubblica;
- 2) organizzazione dei servizi sanitari di base;
- 3) igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
- 4) medicina del lavoro.

L'idoneità per il profilo professionale farmacisti si consegue per la posizione funzionale di farmacista dirigente.

L'idoneità per il profilo professionale veterinari si consegue nelle seguenti due aree funzionali:

- a) Area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali. Disciplina di esame: sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
- b) Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale. Disciplina di esame: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Art. 12. — *Elenco delle discipline equipollenti ed affini.* — Il ministro della sanità, con proprio decreto, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, stabilisce in due separate tabelle:

- a) le discipline equipollenti ed affini rispetto a quelle oggetto di esame di idoneità ai fini della valutazione dei titoli di carriera, dell'ammissione agli esami di idoneità per la valutazione dei titoli nei concorsi di assunzione del personale appartenente al ruolo sanitario profilo professionale: medici, farmacisti, veterinari;
- b) le discipline equipollenti ed affini rispetto a quelle oggetto di esame di idoneità ai fini della valutazione dei titoli accademici e di studio.

La tabella di cui alla lettera a) viene utilizzata per la formazione degli elenchi di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.

Con successivi decreti, ove occorre, si procederà all'aggiornamento del decreto di cui sopra.

Capo II

Esami di idoneità per il profilo professionale: medici

Art. 13. — *Requisiti di ammissione.*

- a) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
- b) anzianità di servizio di ruolo di almeno 10 anni in posizione funzionale iniziale o intermedia nella disciplina oggetto dell'esame o in disciplina equipollente, ovvero:

libera docenza o specializzazione nella disciplina per la quale il candidato intende sostenere l'esame o in disciplina equipollente ed anzianità di servizio di ruolo di almeno sette anni di posizione funzionale iniziale intermedia nella disciplina oggetto dell'esame o in disciplina equipollente o in disciplina affine, ovvero:

libera docenza o specializzazione nella disciplina per la quale il candidato intende sostenere l'esame o in disciplina equipollente ed anzianità di servizio di ruolo di almeno cinque anni in posizione funzionale intermedia nella disciplina oggetto dell'esame o in disciplina equipollente o in disciplina affine.

È valutato ai fini del conseguimento della richiesta di anzianità di servizio, il triennio di formazione interdisciplinare di cui all'art. 17 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (4), comunque prestato.

Il requisito di cui alla lettera a) non è richiesto per i dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Per l'ammissione agli esami di idoneità nelle discipline di radiologia diagnostica, radioterapia, anestesia rianimazione e medicina nucleare è, comunque, richiesta la libera docenza o la specializzazione nelle corrispondenti discipline.

Art. 14. — *Commissione esaminatrice.* — La commissione esaminatrice è così composta:

Presidente:

— un dirigente del ministero della sanità.

Componenti:

— un professore universitario di ruolo, ordinario o straordinario o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, sorteggiato dagli elenchi prefissati dal ministero della sanità ai sensi dell'art. 9 del presente decreto;

— tre medici di ruolo nella posizione funzionale apicale della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, sorteggiati dagli elenchi predisposti dal ministero della sanità ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

Segretario:

— un funzionario della carriera direttiva amministrativa del ministero della sanità.

Capo III

Esami di idoneità per il profilo professionale: farmacisti

Art. 15. — *Esame di idoneità a farmacista dirigente.* — I requisiti di ammissione all'esame di idoneità a farmacista dirigente sono i seguenti:

a) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti;

b) anzianità di servizio di ruolo di almeno dieci anni nelle posizioni funzionali iniziali o intermedie o come farmacista presso farmacia dipendente da enti pubblici, o presso istituti universitari di farmacologia, di farmacologia e farmacognosia, di igiene, di chimica biologica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica farmaceutica applicata, di tecnica e legislazione farmaceutica o in attività professionali diverse da quelle sopra indicate attinenti al campo farmaceutico, svolte per quindici anni da farmacisti abilitati alla professione;

ovvero:

libera docenza o specializzazione in chimica farmaceutica tossicologica, in chimica farmaceutica applicata, in farmacologia, in farmacologia e farmacognosia, in tecnica e legislazione farmaceutica o in farmacia ospedaliera ed almeno sette anni di servizio di ruolo in posizione funzionale iniziale o intermedia come farmacista presso farmacia dipendente da enti pubblici o presso istituti universitari di farmacologia, di farmacologia e farmacognosia, di igiene, di chimica biologica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica farmaceutica applicata, di chimica e legislazione farmaceutica o in disciplina affine;

ovvero:

libera docenza o specializzazione in chimica farmaceutica e tossicologica, in chimica farmaceutica applicata, in farmacologia, farmacologia e farmacognosia, in tecnica e legislazione farmaceutica o in farmacia ospedaliera ed almeno cinque anni di servizio di ruolo nella posizione funzionale di farmacista coadiutore o qualifica corrispondente presso farmacia dipendente da enti pubblici o presso istituti universitari di farmacologia, di farmacologia e farmacognosia, di igiene, di chimica biologica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica farmaceutica applicata, di tecnica e legislazione farmaceutica o in disciplina affine.

Sono utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesta dai precedenti commi i periodi di servizio comunque prestati nelle attività sopra indicate, nonché il servizio prestato presso il ministero della sanità come funzionario farmacista.

Il requisito di cui alla lettera a) non è richiesto per i dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Art. 16. — *Commissione esaminatrice.* — La commissione esaminatrice è così composta:

Presidente:

— un dirigente del ministero della sanità.

Componenti:

— un professore universitario di ruolo ordinario o straordinario o fuori ruolo, sorteggiato dagli elenchi prefissati dal ministero della sanità ai sensi dell'art. 9 del presente decreto;

— tre farmacisti dirigenti di ruolo sorteggiati dagli elenchi predisposti dal ministero della sanità ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

Segretario:

— un funzionario della carriera direttiva amministrativa del ministero della sanità.

Capo IV

Esami di idoneità per il profilo professionale: veterinari

Art. 17. — *Requisiti di ammissione.* —

a) Iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari;

b) anzianità di servizio di ruolo di almeno dieci anni in posizione funzionale iniziale o intermedia nella disciplina compresa nell'area funzionale oggetto dell'esame;

ovvero:

libera docenza o specializzazione in disciplina attinente alle due aree funzionali ed anzianità di servizio di ruolo di almeno sette anni in posizione funzionale iniziale o intermedia nella disciplina oggetto dell'esame;

ovvero:

libera docenza o specializzazione in disciplina attinente alle due aree funzionali ed anzianità di servizio di ruolo di almeno cinque anni in posizione funzionale di veterinario coadiutore nella disciplina oggetto dell'esame.

Ai fini del conseguimento della richiesta anzianità di servizio viene valutato il triennio di formazione interdisciplinare di cui all'art. 17 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (4), comunque prestato.

Il requisito di cui alla lettera a) non è richiesto per i dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Art. 18. — *Commissione esaminatrice.* — La commissione esaminatrice è così composta:

Presidente:

— un dirigente del ministero della sanità.

Componenti:

— un professore universitario di ruolo ordinario o straordinario o fuori ruolo sorteggiato dagli elenchi prefissati dal ministero della sanità ai sensi dell'art. 8 del presente decreto;

— tre veterinari dirigenti di ruolo sorteggiati dagli elenchi prefissati dal ministero della sanità ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

Segretario:

— un funzionario della carriera direttiva amministrativa del ministero della sanità.

Titolo II

NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 19. — *Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo.* — Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni a titolo di incarico o di supplenza, o in qualità di straordinario — escluso il servizio prestato come volontario, precario o qualifiche similari — nonché i servizi di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

Art. 20. — *Servizio prestato all'estero.* — Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli stati membri della comunità economica europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è equiparato al corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Art. 21. — *Valutazione attività in base a rapporti convenzionali.* — L'attività espletata, ai sensi dell'art. 73 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (4), in servizi sanitari in base a rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori, è valutata per l'80% della sua durata come servizio prestato nella posizione funzionale iniziale del corrispondente profilo di appartenenza.

Con i criteri di cui al precedente comma si valuta anche il servizio prestato come veterinario coadiutore nominato ai sensi degli articoli 1, 6, 7 e 8 del decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 (6), e successive modificazioni.

Il servizio prestato come medico scolastico a rapporto convenzionale è valutato al 25% della sua durata come servizio prestato nella posizione funzionale iniziale del corrispondente profilo di appartenenza.

Il servizio prestato come medico scolastico di ruolo in comuni capoluogo di provincia è valutato al 100% della sua durata come servizio prestato nella posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza purché il medico sia in possesso della specializzazione in pediatria.

Il servizio prestato come medico scolastico di ruolo presso comuni non capoluogo di provincia è valutato al 75% della sua durata come servizio prestato nella posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza purché il medico sia in possesso della specializzazione in pediatria.

Art. 22. — *Valutazione servizi e titoli equiparabili.* — Il servizio ed i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (4) nonché presso il Sovrano ordine militare di Malta sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali, se gli enti interessati ne hanno ottenuto l'equiparazione.

I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione ed il servizio prestato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicem-

bre 1979, n. 761 (4), sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, come servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

Art. 23. — *Valutazione servizi e titoli equipollenti.* — Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità i servizi ed i titoli acquisiti nelle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5), negli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (4), nell'ospedale «Galliera» di Genova, negli ospedali dell'ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, negli ospedali militari, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.

Detti servizi sono valutabili con i criteri stabiliti nel successivo art. 24 del presente decreto.

Viene valutato, altresì, ai fini della partecipazione agli esami di idoneità, il servizio prestato presso il ministero della sanità in qualità di funzionario medico o veterinario nonché quello prestato in qualità di funzionario veterinario negli istituti universitari di medicina veterinaria o negli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 24. — *Equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza.* — Ai fini del possesso delle anzianità di servizio richieste come requisito di ammissione, ai servizi prestati presso le unità sanitarie locali sono equiparati i servizi prestati nelle qualifiche rispettivamente classificate come equivalenti, secondo le tabelle di equiparazione, allegato 2) al decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (4).

Vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del ministero della sanità 27 gennaio 1976.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25. — *Riconoscimento idoneità precedenti.* — L'idoneità conseguita ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (4), modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, è equivalente a tutti gli effetti all'idoneità conseguita ai sensi del presente decreto.

L'idoneità a direttore sanitario conseguita ai sensi del comma precedente è equivalente a tutti gli effetti all'idoneità in «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri».

Art. 26. — *Criteri di equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza.* — Ai fini della valutazione, i servizi precedentemente prestati negli enti, servizi e presidi trasferiti alle unità sanitarie locali, e nelle pubbliche amministrazioni, vanno ricondotti alle discipline ed ai servizi che richiedono idoneità di fianco a ciascuno indicati:

- consorzi provinciali antitubercolari: pneumologia;
- ospedali psichiatrici e centri igiene mentale: psichiatria;
- laboratori igiene profilassi (sezione medico-micrografia): microbiologia-igiene epidemiologia e sanità pubblica;
- istituzioni provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;
- ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene epidemiologia e sanità pubblica;
- medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base;
- funzionario medico presso il ministero della sanità o medico provinciale:
- igiene epidemiologia e sanità pubblica;

(6) Sta in S 1.1.

- igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
- organizzazione dei servizi sanitari di base;
- medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base (2);
- medico del lavoro: medicina del lavoro;
- funzionario medico regionale: organizzazione dei servizi sanitari di base;
- funzionari medici mutualistici:
 - organizzazione servizi sanitari di base;
 - medicina legale e delle assicurazioni sociali (se in possesso di relativa specializzazione);
- funzionari medici dell'INAIL e dell'INPS: medicina legale e delle assicurazioni sociali ovvero: medicina del lavoro, se in possesso della qualifica specifica attestata dall'amministrazione di appartenenza (2);
 - ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro;
 - sovrintendente, direttore sanitario, vice direttore sanitario o ispettore sanitario: igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
 - funzionario veterinario presso il ministero della sanità o regioni o istituti zooprofilattici sperimentali: veterinario delle due aree funzionali di cui all'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica n. 761/1979 (4);
 - funzionario farmacista presso il ministero della sanità: farmacista dirigente.

Art. 27. — *Ammissione all'esame di idoneità in medicina nucleare.* — Per un periodo di tre anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità in medicina nucleare, la libera docenza e la specializzazione in radiologia sono equiparate alla libera docenza e alla specializzazione in medicina nucleare.

Art. 28. — *Ammissione all'esame di idoneità in chirurgia maxillo-facciale.* — Limitatamente agli esami di idoneità banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità in chirurgia maxillo-facciale, la libera docenza e la specializzazione in otorinolaringoiatria, in odontoiatria o chirurgia plastica sono equiparate alla specializzazione in chirurgia maxillo facciale.

Art. 29. — *Equiparazione idoneità nazionale in emodialisi ad idoneità nazionale in nefrologia.* — Ai fini dell'ammissione e per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, per la posizione funzionale di primario di nefrologia, l'idoneità nazionale conseguita nella disciplina «emodialisi» è equiparata all'idoneità nazionale conseguita nella disciplina «nefrologia».

Art. 30. — *Norma transitoria per l'ammissione all'esame di idoneità nella disciplina «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri».* — Limitatamente al primo esame di idoneità bandito in attuazione del presente decreto, i servizi e la libera docenza o la specializzazione in medicina legale, medicina sociale, malattie infettive e medicina preventiva sono titoli utili per l'ammissione all'esame di idoneità nella disciplina «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri».

Art. 31. — *Norme transitorie per la composizione delle commissioni degli esami di idoneità nazionale e dei concorsi per le assunzioni del personale delle unità sanitarie locali.* — Fino all'emanazione di tutti i ruoli nominativi regionali, a fini della composizione delle commissioni per gli esami di idoneità nazionale, vigono gli elenchi di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1982 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

Per le discipline per le quali non esistono elenchi nazionali,

tali elenchi vengono predisposti dal ministero della sanità, con un numero di nominativi non inferiore a 20, mediante sorteggio da effettuarsi a norma dell'art. 10 del presente decreto dagli elenchi dei sanitari di discipline maggiormente affini, in base agli elenchi prefissati dal ministero della sanità.

Gli elenchi nazionali dei veterinari dirigenti comprendono, sulla base delle indicazioni dei competenti organi regionali, tutti i sanitari che, in applicazione della tabella allegato 2) al decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (4) sono inquadrabili nella posizione funzionale di veterinario dirigente.

Gli elenchi di cui ai commi secondo e terzo sono utilizzati dalle regioni, sino all'emanazione dei propri ruoli nominativi, per la composizione delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi.

Titolo IV

Art. 32. — *Elenchi dei sanitari idonei.* — Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il ministero della sanità provvede alla predisposizione degli elenchi dei sanitari che hanno conseguito l'idoneità nazionale per la qualifica di primario nelle diverse specialità o per la qualifica di direttore sanitario o per direttore di farmacia, nonché degli elenchi dei sanitari che possono partecipare ai pubblici concorsi di assunzione ai sensi dell'art. 126 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (4), modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, o ai sensi degli articoli 42 e 47 della medesima legge.

Il ministero della sanità predisporre, altresì, appositi elenchi distinti per le diverse materie e discipline per le quali è previsto l'esame di idoneità nazionale, relativi al personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5).

A tal fine, gli interessati devono presentare apposita istanza, corredata da certificazione rilasciata dal competente organo regionale, che attesti la loro iscrizione nei ruoli nominativi regionali in applicazione della citata legge 23 dicembre 1979, n. 833 (5).

Detti elenchi sono integrati ed aggiornati annualmente con i nominativi dei sanitari che abbiano titolo per essere iscritti nei medesimi in applicazione dei precedenti commi del presente articolo.